

TAR Campania, Sezione I Napoli - Sentenza 30/07/2004 n. 10895  
legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.3

La presunzione *juris tantum* di anomalia dell'offerta prevista dall'art. 21, comma 1bis, della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m. implica che, sia nel corso del procedimento amministrativo di verifica dell'anomalia, sia nella sede processuale di tutela giurisdizionale, gravi sull'impresa offerente l'onere di fornire la prova della congruità della propria offerta. Ciò, beninteso, senza escludersi, con particolare riferimento all'istituto della consulenza tecnica di ufficio, la permanenza dei poteri istruttori del Tribunale in presenza di elementi forniti dalla parte che abbiano a potersi definire un "inizio di prova" suscettibile in quanto tale di integrazione ad opera del giudice.